

**VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE  
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventidue, il giorno tredici del mese di luglio, alle ore diciotto, in Morbegno, nel mio studio al Viale Stelvio n. 65, avanti a me Giorgio Pozzoli, Notaio in Morbegno iscritto presso il Collegio Notarile di Sondrio, è personalmente comparso il signor

TARABINI GIORGIO, nato a Tirano (SO) il giorno 24 ottobre 1951, domiciliato a Sondrio (SO), Via Cesura n. 4,

della cui identità personale io Notaio sono certo.

Detto comparente mi richiede di ricevere il verbale dell'assemblea degli associati dell'associazione di promozione sociale "IN TOUCH APS" con sede in Sondrio (SO), Via Cesura n. 4, codice fiscale numero 93031080141, associazione non riconosciuta costituita in Italia per atto a rogito Notaio Paolo Fenoaltea di Roma del 13 febbraio 2020 repertorio numero 38994/23532, registrato a Roma 2 in data 4 marzo 2020 al numero 6891 serie 1T ed iscritta al Registro delle Associazioni senza scopo di lucro -Sezione F Promozione Sociale- della Provincia di Sondrio, assemblea indetta in questo giorno, a quest'ora ed in questo luogo per deliberare sul seguente

**"Ordine del giorno:**

"1) esame comunicazione 19 maggio 2022 della Provincia di Sondrio in ordine alla procedura di iscrizione al Registro Unico Nazionale del terzo Settore - valutazione modifiche statutarie proposte. Deliberazioni interenti e conseguenti."

Aderendo a tale richiesta do atto che l'assemblea si è svolta nel modo seguente.

Ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto assume la presidenza dell'assemblea il signor TARABINI GIORGIO, come sopra anagrafato, Presidente del Consiglio Direttivo il quale, previo accertamento della identità e della legittimazione dei presenti, rileva e fa constare che:

**a)** l'assemblea è stata convocata con avviso del 4 luglio 2022 spedito ai soci mediante posta elettronica in conformità all'articolo 12 dello statuto sociale;

**b)** sono presenti in questo luogo fisicamente e/o in videoconferenza mediante la piattaforma online "Meet" ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto numero tredici soci, come indicato nell'elenco che, sottoscritto dal comparente e per ultimo da me Notaio, al presente verbale si allega sotto la lettera "A";

**c)** sono altresì presenti i membri del Consiglio Direttivo se medesimo TARABINI GIORGIO nella sua qualità di Presidente e, in videoconferenza, i signori Piccolo Francesco, Panattoni Mario, Solacini Massimo e Ficini Silvia nella loro qualità di Consiglieri;

**d)** la presente assemblea è regolarmente costituita e pienamente valida per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno essendo presente almeno i due terzi (2/3) degli associati in conformità all'articolo 14 dello Statuto.

Il Presidente regola quindi lo svolgimento dell'assemblea nel modo seguente.

**1)** Passando alla trattazione del punto all'ordine del giorno, il Presidente espone che la Provincia di Sondrio, con comunicazione pervenuta all'Associazione in data 19 maggio 2022 che viene riassunta dal Presidente agli intervenuti, ha richiesto, ai fini dell'iscrizione della medesima al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la modifica di alcuni articoli del vigente statuto in riferimento:

- all'inserimento nello scopo delle attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito anche "Codice del Terzo Settore");

- all'attribuzione del diritto di voto a tutti gli associati, indipendentemente dalla

REGISTRATO  
a SONDRIO  
il 14 luglio 2022  
n. 6715 serie 1T  
euro 200,00

categoria, come precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Nota 30 novembre 2021 n. 18244;

- al diritto degli associati di esaminare i libri sociali;
  - all'eliminazione della possibilità della c.d. "cooptazione" per la sostituzione dei membri dell'organo direttivo, come precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Nota 30 novembre 2021 n. 18244;
  - all'inserimento, tra i compiti assegnati all'assemblea, delle deliberazioni in ordine alla fusione, la trasformazione e la scissione dell'associazione;
  - all'assenza dello scopo di lucro e al divieto di distribuzione degli utili;
  - alla devoluzione vincolata del patrimonio,
- e conseguentemente propone agli intervenuti:

**l)** di modificare l'articolo 2 del vigente statuto in ordine allo scopo dell'Associazione, al fine di aggiungere le attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, articolo che assumerà il seguente tenore letterale:

"L'Associazione intende perseguire esclusivamente finalità di promozione sociale.

Scopo dell'Associazione è lo svolgimento in favore dei propri associati o di terzi di attività nel settore solidaristico e dell'utilità sociale, della beneficenza, dell'istruzione, della promozione della cultura e dell'arte, dell'istruzione e della tutela dei diritti civili, ivi compresa la pratica della pace quale si trova disciplinata dall'articolo 11 della Costituzione della Repubblica Italiana e consacrata accanto ai valori comuni e universali di dignità umana, di libertà, di eguaglianza e di solidarietà nel preambolo della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, nel Trattato di Lisbona entrato in vigore il 9 dicembre 2009, negli atti costitutivi dell'ONU e dell'UNESCO, avvalendosi in modo esclusivo e/o prevalente della attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti all'Associazione.

L'attività dell'Associazione viene quindi indirizzata:

- i)** verso gli interventi di cui alla lettera a) dell'articolo 5 Codice del Terzo Settore, quali sono declinati dall'articolo 1 della Legge 8 novembre 2000 n. 328, indirizzati in particolare a garantire la qualità della vita, la non discriminazione e i diritti di cittadinanza;
- ii)** alla realizzazione delle iniziative di cui alla lettera d) dell'articolo 5 Codice del Terzo Settore nel settore dell'educazione, dell'istruzione e delle attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- iii)** alle azioni di cui alla lettera r) dell'articolo 5 Codice del Terzo Settore volte all'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- iv)** verso la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza quali si rinvia alla lettera v) dell'articolo 5 Codice del Terzo Settore;
- v)** alle azioni volte alla promozione e alla tutela dei diritti umani, civili e sociali di cui alla lettera w) Codice del Terzo Settore.

Più in particolare, l'attività dell'Associazione si esplica nel:

- a) procurare ed assicurare l'assistenza, il supporto e il sostegno economico nell'interesse delle persone meno abbienti e svantaggiate, sia in Italia che all'estero, fornendo aiuti anche umanitari direttamente o per il tramite di Enti e Organizzazioni con cui collabora continuativamente e che operano in tale ambito;
- b) ideare, promuovere e realizzare programmi di cooperazione, direttamente ovvero per il tramite di altre Organizzazioni con le quali intrattiene stretti rapporti di collaborazione e che perseguono gli stessi obiettivi di diffondere e promuovere la pace nella sua accezione universale;
- c) ideare, promuovere, diffondere progetti educativi e di istruzione rivolti alle persone svantaggiate, sia direttamente, sia in collaborazione con Enti e Organizzazioni che

svolgono analoghe attività nei citati settori;

d) ideare, promuovere e diffondere, sia attraverso i canali internet, sia nelle Scuole, anche a mezzo della produzione di materiali didattici, programmi di educazione e di istruzione aventi ad oggetto principalmente i temi dei diritti civili, della pace, della solidarietà e della fratellanza, quali sono declinati negli atti più sopra menzionati dell'Unione Europea, dell'ONU e dell'UNESCO;

e) promuovere, in collaborazione con Istituzioni nazionali ed estere, Scuole, Università e nelle forme che di volta in volta verranno individuate, programmi e/o interventi di informazione e di sensibilizzazione che favoriscano una maggiore partecipazione delle popolazioni ai processi di solidarietà sociale e di pace nelle declinazioni che costituiscono l'oggetto del presente Statuto;

f) promuovere ogni azione, progetto o programma volti alla tutela dei diritti civili;

g) promuovere la cultura della legalità e della non violenza mediante l'attuazione di programmi educativi negli istituti penitenziari ai fini di riabilitazione e di reintegrazione del condannato;

h) attuare iniziative volte all'accoglienza umanitaria ed all'integrazione dei migranti.

A tal fine, nel rispetto dello scopo fondamentale più sopra descritto, l'Associazione avrà cura di:

- \* approntare le strutture, i mezzi, l'organizzazione, gli strumenti anche finanziari e quant'altro occorrente alla realizzazione dello scopo sociale;

- \* provvedere a quanto occorrente per organizzare e promuovere convegni, conferenze e seminari ovunque essi vengano tenuti anche in collaborazione con Istituzioni nazionali ed estere, oppure anche solo partecipare alla loro organizzazione promossa da altri organismi aventi finalità consimili a quelle dianzi descritte;

- \* sostenere attività ed organizzazioni benevole e caritatevoli, ovunque esse si trovino;

- \* distribuire sotto forma di comodato gratuito, locazione e vendita materiali didattici, letterari ed audiovisivi aventi contenuti coerenti con lo scopo dianzi descritto, provvedendo anche alla produzione e duplicazione degli stessi;

- \* istituire uffici, centri di informazione e sistemi di comunicazione;

- \* addestrare e tenere in forza volontari ed, occorrendo, impiegati;

- \* promuovere attività educative e provvedere a quanto occorrente per questo scopo;

- \* ricevere sostegno da organizzazioni, società, enti ed amministrazioni ovunque esse si trovino, purché destinate alla realizzazione dello scopo dell'Associazione;

- \* intraprendere attività commerciali e rendere servizi, a condizione che i profitti da esse derivanti non vadano a vantaggio di alcun individuo e vengano destinati allo scopo fondamentale dell'Associazione;

- \* contrarre mutui quale mutuataria e mutuante, investire denaro e ricevere donazioni;

- \* designare funzionari ed agenti;

- \* pubblicizzare le attività descritte ai punti che precedono.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'articolo 7 Codice del Terzo Settore -attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.";

II) al fine di specificare la non appartenenza dei soci onorari agli associati, di eliminare il quart'ultimo ed il quint'ultimo comma dell'articolo 5 del vigente statuto dalle parole "Sono soci onorari" alle parole "nelle Assemblee" e di aggiungere il seguente articolo

"5-bis" disciplinante i soci onorari:

**"Articolo 5-bis (Soci onorari)**

Sono soci onorari coloro che il Consiglio Direttivo è facoltizzato ad individuare tra le persone che si sono distinte nel campo professionale, in ambito scientifico, politico e della cultura per aver profuso il proprio impegno a beneficio del progresso umano e della solidarietà sociale, ovvero si siano rese meritevoli verso la Associazione nella promozione e nel sostegno delle attività.

I soci onorari non appartengono alla categoria degli associati di cui al precedente articolo 5, possono essere dispensati dal versamento di quote e/o dei contributi dell'Associazione e non hanno diritto di voto nelle Assemblee.";

**III)** al fine di aggiungere il diritto degli associati di esaminare i libri sociali, di modificare l'articolo 6 del vigente statuto, articolo che assumerà il seguente tenore letterale:

"Gli Associati hanno diritto di:

- I)** eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- II)** ottenere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali ed esaminare i libri sociali, in conformità all'articolo 15 terzo comma Codice del Terzo Settore, alle seguenti condizioni:
  - a)** l'Associato deve indirizzare domanda al Consiglio Direttivo a mezzo di posta elettronica, nella quale siano esplicitate l'interesse, la motivazione e le ragioni sottostanti alla richiesta e siano indicati al contempo gli atti e i documenti che si intendono consultare e/o acquisire, nonché le date in cui egli intenda accedere agli uffici dell'Associazione e il nominativo dell'eventuale consulente incaricato;
  - b)** il diritto di accesso e consultazione potrà essere effettuato esclusivamente nei giorni lavorativi della settimana e durante gli orari di ufficio, dalle ore 9.30 alle ore 17.00;
  - c)** l'Associato non potrà accedere a quegli atti e a quella documentazione sociale per la quale gli amministratori siano tenuti all'obbligo di riservatezza e il cui contenuto non sia divulgabile, sia che essi riguardino la Associazione, sia che riguardino soggetti terzi che con questa abbiano in corso rapporti contrattuali o trattative;
  - d)** il diritto di consultazione deve essere ispirato in ogni caso ai canoni di correttezza e di buona fede e non può essere esercitato allo scopo di indiscriminato o generalizzato controllo dell'operato degli amministratori, ovvero per finalità emulative;
  - e)** è fatto divieto all'Associato di divulgare il contenuto delle notizie e dei documenti acquisiti e di farne comunque un uso diverso rispetto a quello strumentalmente ricollegato all'esercizio del diritto di controllo;
- III)** essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- IV)** frequentare i locali dell'Associazione;
- V)** partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- VI)** concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- VII)** essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- VIII)** prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli Associati hanno l'obbligo di:

- I)** rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- II)** svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- III)** versare la quota associativa e gli eventuali contributi supplementari secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.";
- IV)** al fine di eliminare dallo statuto la possibilità della c.d. "cooptazione" degli amministratori:

**IVa)** di eliminare dal terzo comma dell'articolo 13 del vigente Statuto la frase ", la convalida di quelli designati dal Consiglio Direttivo a mezzo cooptazione con le modalità stabilite dall'art. 16";

**IVb)** di eliminare il settimo, l'ottavo e il nono comma dell'articolo 16 del vigente Statuto, dalle parole "Qualora vengano a mancare" a "da essi sostituiti.", sostituendoli con il comma dal seguente tenore letterale:

"Qualora vengano a mancare uno o due membri per le cause sopra descritte, gli amministratori mancanti verranno nominati dalla prima Assemblea successiva.";

**V)** al fine di inserire tra i compiti dell'Assemblea le delibere in ordine alla fusione, trasformazione e scissione dell'Associazione, di modificare l'articolo 14 del vigente statuto, articolo che assumerà il seguente tenore letterale:

"L'Assemblea straordinaria delibera:

a) in merito ad eventuali modifiche dell'atto costitutivo, dello Statuto e della proroga dell'Associazione;

b) in merito alla fusione dell'Associazione con le altre associazioni aventi finalità e scopi simili, alla trasformazione ed alla scissione della stessa;

c) in merito allo scioglimento anticipato dell'Associazione e, nel caso di estinzione per scadenza del termine di durata, sulla destinazione e devoluzione del patrimonio.

Per le deliberazioni di cui alle lettere a) e b), l'Assemblea si considera validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli Associati e delibera a maggioranza dei presenti, mentre per le deliberazioni sub c) occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.";

**VI)** in ordine alla devoluzione del patrimonio dell'Associazione in caso di scioglimento, all'assenza dello scopo di lucro ed al divieto di distribuzione degli utili:

**Vla)** di modificare il primo comma dell'articolo 24 del vigente Statuto, comma che assumerà il seguente tenore letterale:

"Il patrimonio dell'Associazione, destinato allo svolgimento dell'attività statutaria ai fini di esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito:";

**Vlb)** di modificare l'ultimo comma dell'articolo 24 del vigente Statuto, comma che assumerà il seguente tenore letterale:

"Gli utili, gli avanzi di gestione, i fondi e le riserve comunque denominati, considerata l'assenza di scopo di lucro dell'Associazione, non possono mai essere distribuiti ai fondatori, agli associati, ai lavoratori, ai volontari, ai collaboratori, agli amministratori ed ai componenti degli organi sociali, neppure in via indiretta, così come si osserveranno, laddove ne ricorreranno le condizioni, le previsioni di cui all'articolo 8 terzo comma lettere a), b), c), d) ed e) Codice del Terzo Settore.";

**Vlc)** di modificare l'articolo 28 del vigente Statuto disciplinante lo scioglimento, articolo che assume il seguente tenore letterale:

"28.1 In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'Associazione, il patrimonio residuo, previo parere dell'Ufficio di cui all'articolo 45 primo comma Codice del Terzo Settore, è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore nel rispetto delle disposizioni statutarie o dell'organo sociale ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

28.2 A tal fine, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, i quali provvederanno a redigere il bilancio di liquidazione e a compiere quanto necessario ai fini di devoluzione del residuo patrimonio ai sensi di legge e di Statuto.";

L'assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo breve discussione, con voto espresso per alzata di mano, all'unanimità

**delibera**

**1)** di modificare l'articolo 2 del vigente statuto, articolo che assume il seguente tenore letterale:

"L'Associazione intende perseguire esclusivamente finalità di promozione sociale.

Scopo dell'Associazione è lo svolgimento in favore dei propri associati o di terzi di attività nel settore solidaristico e dell'utilità sociale, della beneficenza, dell'istruzione, della promozione della cultura e dell'arte, dell'istruzione e della tutela dei diritti civili, ivi compresa la pratica della pace quale si trova disciplinata dall'articolo 11 della Costituzione della Repubblica Italiana e consacrata accanto ai valori comuni e universali di dignità umana, di libertà, di eguaglianza e di solidarietà nel preambolo della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, nel Trattato di Lisbona entrato in vigore il 9 dicembre 2009, negli atti costitutivi dell'ONU e dell'UNESCO, avvalendosi in modo esclusivo e/o prevalente della attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti all'Associazione.

L'attività dell'Associazione viene quindi indirizzata:

**i)** verso gli interventi di cui alla lettera a) dell'articolo 5 Codice del Terzo Settore, quali sono declinati dall'articolo 1 della Legge 8 novembre 2000 n. 328, indirizzati in particolare a garantire la qualità della vita, la non discriminazione e i diritti di cittadinanza;

**ii)** alla realizzazione delle iniziative di cui alla lettera d) dell'articolo 5 Codice del terzo Settore nel settore dell'educazione, dell'istruzione e delle attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

**iii)** alle azioni di cui alla lettera r) dell'articolo 5 Codice del Terzo Settore volte all'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

**iv)** verso la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza quali si rinviene alla lettera v) dell'articolo 5 Codice del Terzo Settore;

**v)** alle azioni volte alla promozione e alla tutela dei diritti umani, civili e sociali di cui alla lettera w) Codice del Terzo Settore.

Più in particolare, l'attività dell'Associazione si esplica nel:

a) procurare ed assicurare l'assistenza, il supporto e il sostegno economico nell'interesse delle persone meno abbienti e svantaggiate, sia in Italia che all'estero, fornendo aiuti anche umanitari direttamente o per il tramite di Enti e Organizzazioni con cui collabora continuativamente e che operano in tale ambito;

b) ideare, promuovere e realizzare programmi di cooperazione, direttamente ovvero per il tramite di altre Organizzazioni con le quali intrattiene stretti rapporti di collaborazione e che perseguono gli stessi obiettivi di diffondere e promuovere la pace nella sua accezione universale;

c) ideare, promuovere, diffondere progetti educativi e di istruzione rivolti alle persone svantaggiate, sia direttamente, sia in collaborazione con Enti e Organizzazioni che svolgono analoghe attività nei citati settori;

d) ideare, promuovere e diffondere, sia attraverso i canali internet, sia nelle Scuole, anche a mezzo della produzione di materiali didattici, programmi di educazione e di istruzione aventi ad oggetto principalmente i temi dei diritti civili, della pace, della solidarietà e della fratellanza, quali sono declinati negli atti più sopra menzionati dell'Unione Europea, dell'ONU e dell'UNESCO;

e) promuovere, in collaborazione con Istituzioni nazionali ed estere, Scuole, Università e nelle forme che di volta in volta verranno individuate, programmi e/o interventi di informazione e di sensibilizzazione che favoriscano una maggiore partecipazione delle popolazioni ai processi di solidarietà sociale e di pace nelle declinazioni che costituiscono l'oggetto del presente Statuto;

f) promuovere ogni azione, progetto o programma volti alla tutela dei diritti civili;

g) promuovere la cultura della legalità e della non violenza mediante l'attuazione di programmi educativi negli istituti penitenziari ai fini di riabilitazione e di reintegrazione del condannato;

h) attuare iniziative volte all'accoglienza umanitaria ed all'integrazione dei migranti.

A tal fine, nel rispetto dello scopo fondamentale più sopra descritto, l'Associazione avrà cura di:

- \* approntare le strutture, i mezzi, l'organizzazione, gli strumenti anche finanziari e quant'altro occorrente alla realizzazione dello scopo sociale;
- \* provvedere a quanto occorrente per organizzare e promuovere convegni, conferenze e seminari ovunque essi vengano tenuti anche in collaborazione con Istituzioni nazionali ed estere, oppure anche solo partecipare alla loro organizzazione promossa da altri organismi aventi finalità consimili a quelle dianzi descritte;
- \* sostenere attività ed organizzazioni benevole e caritatevoli, ovunque esse si trovino;
- \* distribuire sotto forma di comodato gratuito, locazione e vendita materiali didattici, letterari ed audiovisivi aventi contenuti coerenti con lo scopo dianzi descritto, provvedendo anche alla produzione e duplicazione degli stessi;
- \* istituire uffici, centri di informazione e sistemi di comunicazione;
- \* addestrare e tenere in forza volontari ed, occorrendo, impiegati;
- \* promuovere attività educative e provvedere a quanto occorrente per questo scopo;
- \* ricevere sostegno da organizzazioni, società, enti ed amministrazioni ovunque esse si trovino, purché destinate alla realizzazione dello scopo dell'Associazione;
- \* intraprendere attività commerciali e rendere servizi, a condizione che i profitti da esse derivanti non vadano a vantaggio di alcun individuo e vengano destinati allo scopo fondamentale dell'Associazione;
- \* contrarre mutui quale mutuataria e mutuante, investire denaro e ricevere donazioni;
- \* designare funzionari ed agenti;
- \* pubblicizzare le attività descritte ai punti che precedono.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'articolo 7 Codice del Terzo Settore -attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva- al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.";

**2)** di eliminare il quart'ultimo ed il quint'ultimo comma dell'articolo 5 del vigente statuto dalle parole "Sono soci onorari" alle parole "nelle Assemblee" e di aggiungere il seguente articolo "5-bis" disciplinante i soci onorari:

**"Articolo 5-bis (Soci onorari)**

Sono soci onorari coloro che il Consiglio Direttivo è facoltizzato ad individuare tra le persone che si sono distinte nel campo professionale, in ambito scientifico, politico e della cultura per aver profuso il proprio impegno a beneficio del progresso umano e della solidarietà sociale, ovvero si siano rese meritevoli verso la Associazione nella promozione e nel sostegno delle attività.

I soci onorari non appartengono alla categoria degli associati di cui al precedente articolo 5, possono essere dispensati dal versamento di quote e/o dei contributi dell'Associazione e non hanno diritto di voto nelle Assemblee.";

**3)** di modificare l'articolo 6 del vigente statuto, articolo che assume il seguente tenore letterale:

"Gli Associati hanno diritto di:

- I)** eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- II)** ottenere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali ed esaminare i libri sociali, in conformità all'articolo 15 terzo comma Codice del Terzo Settore, alle seguenti condizioni:
  - a)** l'Associato deve indirizzare domanda al Consiglio Direttivo a mezzo di posta elettronica, nella quale siano esplicitate l'interesse, la motivazione e le ragioni sottostanti alla richiesta e siano indicati al contempo gli atti e i documenti che si intendono consultare e/o acquisire, nonché le date in cui egli intenda accedere agli uffici dell'Associazione e il nominativo dell'eventuale consulente incaricato;
  - b)** il diritto di accesso e consultazione potrà essere effettuato esclusivamente nei giorni lavorativi della settimana e durante gli orari di ufficio, dalle ore 9.30 alle ore 17.00;
  - c)** l'Associato non potrà accedere a quegli atti e a quella documentazione sociale per la quale gli amministratori siano tenuti all'obbligo di riservatezza e il cui contenuto non sia divulgabile, sia che essi riguardino la Associazione, sia che riguardino soggetti terzi che con questa abbiano in corso rapporti contrattuali o trattative;
  - d)** il diritto di consultazione deve essere ispirato in ogni caso ai canoni di correttezza e di buona fede e non può essere esercitato allo scopo di indiscriminato o generalizzato controllo dell'operato degli amministratori, ovvero per finalità emulative;
  - e)** è fatto divieto all'Associato di divulgare il contenuto delle notizie e dei documenti acquisiti e di farne comunque un uso diverso rispetto a quello strumentalmente ricollegato all'esercizio del diritto di controllo;
- III)** essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- IV)** frequentare i locali dell'Associazione;
- V)** partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- VI)** concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- VII)** essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- VIII)** prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli Associati hanno l'obbligo di:

- I)** rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- II)** svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- III)** versare la quota associativa e gli eventuali contributi supplementari secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.";
- 4)** di eliminare dal terzo comma dell'articolo 13 del vigente Statuto la frase ", la convalida di quelli designati dal Consiglio Direttivo a mezzo cooptazione con le modalità stabilite dall'art. 16";
- 5)** di eliminare il settimo, l'ottavo e il nono comma dell'articolo 16 del vigente Statuto, dalle parole "Qualora vengano a mancare" a "da essi sostituiti.", sostituendoli con il comma dal seguente tenore letterale:

"Qualora vengano a mancare uno o due membri per le cause sopra descritte, gli amministratori mancanti verranno nominati dalla prima Assemblea successiva.";
- 6)** di modificare l'articolo 14 del vigente statuto, articolo che assumerà il seguente tenore letterale:

"L'Assemblea straordinaria delibera:

  - a)** in merito ad eventuali modifiche dell'atto costitutivo, dello Statuto e della proroga dell'Associazione;
  - b)** in merito alla fusione dell'Associazione con le altre associazioni aventi finalità e scopi simili, alla trasformazione ed alla scissione della stessa;



c) in merito allo scioglimento anticipato dell'Associazione e, nel caso di estinzione per scadenza del termine di durata, sulla destinazione e devoluzione del patrimonio.

Per le deliberazioni di cui alle lettere a) e b), l'Assemblea si considera validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli Associati e delibera a maggioranza dei presenti, mentre per le deliberazioni sub c) occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.";

**7)** di modificare il primo comma dell'articolo 24 del vigente Statuto, comma che assume il seguente tenore letterale:

"Il patrimonio dell'Associazione, destinato allo svolgimento dell'attività statutaria ai fini di esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito:";

**8)** di modificare l'ultimo comma dell'articolo 24 del vigente Statuto, comma che assumerà il seguente tenore letterale:

"Gli utili, gli avanzi di gestione, i fondi e le riserve comunque denominati, considerata l'assenza di scopo di lucro dell'Associazione, non possono mai essere distribuiti ai fondatori, agli associati, ai lavoratori, ai volontari, ai collaboratori, agli amministratori ed ai componenti degli organi sociali, neppure in via indiretta, così come si osserveranno, laddove ne ricorreranno le condizioni, le previsioni di cui all'articolo 8 terzo comma lettere a), b), c), d) ed e) Codice del Terzo Settore.";

**9)** di modificare l'articolo 28 del vigente Statuto, articolo che assume il seguente tenore letterale:

"28.1 In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'Associazione, il patrimonio residuo, previo parere dell'Ufficio di cui all'articolo 45 primo comma Codice del Terzo Settore, è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore nel rispetto delle disposizioni statutarie o dell'organo sociale ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

28.2 A tal fine, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, i quali provvederanno a redigere il bilancio di liquidazione e a compiere quanto necessario ai fini di devoluzione del residuo patrimonio ai sensi di legge e di Statuto.";

**10)** di approvare e adottare il nuovo testo dello Statuto che, sottoscritto dal componente e per ultimo da me Notaio, al presente verbale si allega sotto la lettera "B";

**11)** di delegare il Presidente del Consiglio Direttivo all'adempimento di tutte le pratiche e formalità occorrenti per l'esecuzione delle sopra assunte delibere, ivi compresa la facoltà di richiedere agli Uffici competenti quanto necessario per l'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di emettere qualsiasi dichiarazione necessaria e di provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario e utile per la completa attuazione delle delibere di cui sopra.

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciotto e minuti venti.

Il presente atto è soggetto all'imposta fissa di registro ai sensi dell'articolo 82 terzo comma D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Il componente mi esonera dalla lettura dell'allegato "A" dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura, unitamente all'allegato "B", al componente che lo approva e con me Notaio per ultimo lo sottoscrive alle ore diciotto e minuti quaranta.

Consta di cinque fogli di protocollo dattiloscritti in parte con mezzo elettronico ai sensi di legge da persona di mia fiducia e in parte scritti a mano da me Notaio per diciannove intere pagine e fin qui di questa ventesima.

F.to Giorgio Tarabini

F.to Giorgio Pozzoli notaio L.S.

NOMINATIVO	PRESENTE FISICAMENTE	PRESENTE IN VIDEOCONFERENZA	
<b>BASIC ISOLDA</b> , nata a Zagabria (Croazia) in data 27 febbraio 1951, residente a Baldissero Torinese (TO), Via Superga n. 63/bis, c.f. BSC SLD 51B67 Z149F, socio fondatore		x	
<b>PICCOLO FRANCESCO</b> , nato a Venezia in data 18 gennaio 1957, residente a Livorno, Via Adolfo Minghi n. 42, c.f. PCC FNC 57A18 L736U, socio fondatore		x	<i>Consigliere</i>
<b>PANATTONI MARIO</b> , nato a Torino in data 17 ottobre 1951, residente a Torino, Via Arsenale n. 38, c.f. PNT MRA 51R17 L219Y, socio fondatore		x	<i>Consigliere</i>
<b>TARABINI GIORGIO</b> , nato a Tirano (SO) in data 24 ottobre 1951, residente a Sondrio, Via Grumello n. 26/A, c.f. TRB GRG 51R24 L175L, socio fondatore;	x		<i>Consigliere</i>
<b>SOLACINI MASSIMO</b> , nato a Monselice (PD) in data 9 gennaio 1954, residente a Padova, Via A. Tonzig n. 11, c.f. SLC MSM 54A09 F382Y, socio fondatore		x	<i>Consigliere</i>
<b>ROMEO ANTONELLA</b> , nata a Roma in data 25 dicembre 1961, residente a Roma, Largo Luigi Amedeo Melegari n. 2, c.f. RMO>NNL 61T65 H501O, socio fondatore		x	
<b>FICINI SILVIA</b> , nata a Prato in data 19 agosto 1959, residente a Prato, Via della Rinaldesca n. 26, c.f. FCN SLV 59M59 G999T, socio fondatore		x	<i>Consigliere</i>
<b>TARALLO ANALIA</b> , residente a Sesto San Giovanni (MI), Via G. Rovani n. 84, c.f. TRL NLA 54R52 Z613F, socio ordinario			
<b>VIGNOLA GIOVANNI</b> , residente a Castelnuovo Rangone (MO), Piazza Brodolini n. 3, c.f. VGN GNN 55D11 L219I, socio ordinario		x	
<b>CIMA MARIAGRAZIA</b> , residente a Milano, Via Washington n. 81, c.f. CMI MGR 58C59 E507K, socio ordinario		x	
<b>PARISI GIUSEPPINA</b> , residente a Palermo, Via Luigi Di Maggio n. 12, c.f. PRS GPP 54C64 G273O, socio ordinario		x	
<b>BARTOLINI SANDRA</b> , residente a Massa e Cozzile (PT), Via Vangile n. 101, c.f. BRT SDR 62D70 A561U, socio ordinario		x	
<b>TUGNOLI MARCO</b> , residente a Bologna, Via Alceste Giovannini n. 7, c.f. TGN MRC 52S19 A944P, socio ordinario		x	
<b>GRANDIS ROSELLA</b> , residente a Castelgomberto (VI), Via Roma n. 58, c.f. GRN RLL 53L65 H214P, socio ordinario			
<b>MORIELLO IGNAZIO</b> , residente a San Giuliano Milanese (MI), Via della Repubblica n. 19/C, c.f. MRL GNZ 51D19 B745M, socio ordinario		x	
<b>TOTALE PRESENTI</b>		<b>13</b>	
<b>TOTALE SOCI</b>		<b>15</b>	
<b>% PRESENTI</b>		<b>86,67%</b>	

## STATUTO ASSOCIAZIONE IN TOUCH APS

### Articolo 1 (Denominazione)

È costituita ai sensi del codice civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 ("Codice del Terzo Settore") un'associazione di promozione sociale non a scopo di lucro avente la denominazione

"In Touch APS".

### Articolo 2 (Scopo)

L'Associazione intende perseguire esclusivamente finalità di promozione sociale.

Scopo dell'Associazione è lo svolgimento in favore dei propri associati o di terzi di attività nel settore solidaristico e dell'utilità sociale, della beneficenza, dell'istruzione, della promozione della cultura e dell'arte, dell'istruzione e della tutela dei diritti civili, ivi compresa la pratica della pace quale si trova disciplinata dall'articolo 11 della Costituzione della Repubblica Italiana e consacrata accanto ai valori comuni e universali di dignità umana, di libertà, di eguaglianza e di solidarietà nel preambolo della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, nel Trattato di Lisbona entrato in vigore il 9 dicembre 2009, negli atti costitutivi dell'ONU e dell'UNESCO, avvalendosi in modo esclusivo e/o prevalente della attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti alla Associazione.

L'attività dell'Associazione viene quindi indirizzata:

- i) verso gli interventi di cui alla lettera a) dell'articolo 5 Codice del Terzo Settore, quali sono declinati dall'articolo 1 della Legge 8 novembre 2000 n. 328, indirizzati in particolare a garantire la qualità della vita, la non discriminazione e i diritti di cittadinanza;
- ii) alla realizzazione delle iniziative di cui alla lettera d) dell'articolo 5 Codice del Terzo Settore nel settore dell'educazione, dell'istruzione e delle attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- iii) alle azioni di cui alla lettera r) dell'articolo 5 Codice del Terzo Settore volte all'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- iv) verso la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza quali si rinviene alla lettera v) dell'articolo 5 Codice del Terzo Settore;
- v) alle azioni volte alla promozione e alla tutela dei diritti umani, civili e sociali di cui alla lettera w) Codice del Terzo Settore.

Più in particolare, l'attività dell'Associazione si esplica nel:

- a) procurare ed assicurare l'assistenza, il supporto e il sostegno economico nell'interesse delle persone meno abbienti e svantaggiate, sia in Italia che all'estero, fornendo aiuti anche umanitari direttamente o per il tramite di Enti e Organizzazioni con cui collabora continuativamente e che operano in tale ambito;
- b) ideare, promuovere e realizzare programmi di cooperazione, direttamente ovvero per il tramite di altre Organizzazioni con le quali intrattiene stretti rapporti di collaborazione e che perseguono gli stessi obiettivi di diffondere e promuovere la pace nella sua accezione universale;
- c) ideare, promuovere, diffondere progetti educativi e di istruzione rivolti alle persone svantaggiate, sia direttamente, sia in collaborazione con Enti e Organizzazioni che svolgono analoghe attività nei citati settori;
- d) ideare, promuovere e diffondere, sia attraverso i canali internet, sia nelle Scuole, anche a mezzo della produzione di materiali didattici, programmi di educazione e di istruzione aventi ad oggetto principalmente i temi dei diritti civili, della pace, della solidarietà e della fratellanza, quali sono declinati negli atti più sopra menzionati dell'Unione Europea, dell'ONU e dell'UNESCO;
- e) promuovere, in collaborazione con Istituzioni nazionali ed estere, Scuole, Università e nelle forme che di volta in volta verranno individuate, programmi e/o interventi di

informazione e di sensibilizzazione che favoriscano una maggiore partecipazione delle popolazioni ai processi di solidarietà sociale e di pace nelle declinazioni che costituiscono l'oggetto del presente Statuto;

f) promuovere ogni azione, progetto o programma volti alla tutela dei diritti civili;

g) promuovere la cultura della legalità e della non violenza mediante l'attuazione di programmi educativi negli istituti penitenziari ai fini di riabilitazione e di reintegrazione del condannato;

h) attuare iniziative volte all'accoglienza umanitaria ed alla integrazione dei migranti.

A tal fine, nel rispetto dello scopo fondamentale più sopra descritto, l'Associazione avrà cura di:

- \* approntare le strutture, i mezzi, l'organizzazione, gli strumenti anche finanziari e quant'altro occorrente alla realizzazione dello scopo sociale;

- \* provvedere a quanto occorrente per organizzare e promuovere convegni, conferenze e seminari ovunque essi vengano tenuti anche in collaborazione con Istituzioni nazionali ed estere, oppure anche solo partecipare alla loro organizzazione promossa da altri organismi aventi finalità consimili a quelle dianzi descritte;

- \* sostenere attività ed organizzazioni benevole e caritatevoli, ovunque esse si trovino;

- \* distribuire sotto forma di comodato gratuito, locazione e vendita materiali didattici, letterari ed audiovisivi aventi contenuti coerenti con lo scopo dianzi descritto, provvedendo anche alla produzione e duplicazione degli stessi;

- \* istituire uffici, centri di informazione e sistemi di comunicazione;

- \* addestrare e tenere in forza volontari ed, occorrendo, impiegati;

- \* promuovere attività educative e provvedere a quanto occorrente per questo scopo;

- \* ricevere sostegno da organizzazioni, società, enti ed amministrazioni ovunque esse si trovino, purché destinate alla realizzazione dello scopo dell'Associazione;

- \* intraprendere attività commerciali e rendere servizi, a condizione che i profitti da esse derivanti non vadano a vantaggio di alcun individuo e vengano destinati allo scopo fondamentale della Associazione;

- \* contrarre mutui quale mutuataria e mutuante, investire denaro e ricevere donazioni;

- \* designare funzionari ed agenti;

- \* pubblicizzare le attività descritte ai punti che precedono.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'articolo 7 Codice del Terzo Settore -attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva- al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### **Articolo 3 (Sede)**

La sede dell'Associazione è stabilita in **Sondrio (SO)**, Via Cesura n. 4.

Il Consiglio Direttivo, a sua discrezione e secondo la necessità dell'Associazione, potrà istituire sedi secondarie nelle varie città italiane.

### **Articolo 4 (Durata)**

La durata dell'Associazione è fissata al 2030.

L'Assemblea Straordinaria potrà deliberare prima della scadenza la proroga e lo scioglimento anticipato dell'Associazione.

### **Articolo 5 (Associati e categorie di Associati)**

Possono far parte dall'Associazione coloro che, persone fisiche o persone giuridiche del terzo settore o senza scopo di lucro, ne condividono gli scopi e partecipano attivamente e

concretamente con la loro opera alle attività dell'Associazione alla loro realizzazione.

Gli Associati si suddividono nelle seguenti categorie di soci:

**a) "fondatori";**

**b) "ordinari".**

Sono soci fondatori coloro che hanno dato vita all'Associazione intervenendo alla costituzione della stessa avanti al notaio.

Sono soci ordinari coloro che, rinnovando annualmente il loro impegno associativo, partecipano assiduamente con la propria attività intellettuale e personale alla vita dell'Associazione, alle iniziative, alle manifestazioni ed alla organizzazione dell'Associazione medesima e ne promuovono le attività al fine di realizzare lo scopo sociale.

La qualità di socio ordinario si consegue da parte di chiunque possieda i suddetti requisiti e ne abbia fatta domanda scritta contenente l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica e la dichiarazione di accettare integralmente lo statuto, gli eventuali regolamenti, indirizzata al Consiglio Direttivo e da questo venga approvata in occasione della prima convocazione utile.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo che l'ha proposta, il richiedente può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Tutti i soci partecipano alle Assemblee dell'Associazione con diritto di voto e possono ricoprire cariche sociali.

Il Consiglio Direttivo approva, occorrendo, un regolamento che disciplina le attività interne ed esterne dei soci.

È esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

#### **Articolo 5-bis (Soci onorari)**

Sono soci onorari coloro che il Consiglio Direttivo è facoltizzato ad individuare tra le persone che si sono distinte nel campo professionale, in ambito scientifico, politico e della cultura per aver profuso il proprio impegno a beneficio del progresso umano e della solidarietà sociale, ovvero si siano rese meritevoli verso l'Associazione nella promozione e nel sostegno delle attività.

I soci onorari non appartengono alla categoria degli associati di cui al precedente articolo 5, possono essere dispensati dal versamento di quote e/o dei contributi dell'Associazione e non hanno diritto di voto nelle Assemblee.

#### **Articolo 6 (Diritti e obblighi degli Associati)**

Gli Associati hanno diritto di:

**I)** eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

**II)** ottenere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali ed esaminare i libri sociali, in conformità all'articolo 15 terzo comma Codice del Terzo Settore, alle seguenti condizioni:

**a)** l'Associato deve indirizzare domanda al Consiglio Direttivo a mezzo di posta elettronica, nella quale siano esplicitate l'interesse, la motivazione e le ragioni sottostanti alla richiesta e siano indicati al contempo gli atti e i documenti che si intendono consultare e/o acquisire, nonché le date in cui egli intenda accedere agli uffici dell'Associazione e il nominativo dell'eventuale consulente incaricato;

**b)** il diritto di accesso e consultazione potrà essere effettuato esclusivamente nei giorni lavorativi della settimana e durante gli orari di ufficio, dalle ore 9.30 alle ore 17.00;

**c)** l'Associato non potrà accedere a quegli atti e a quella documentazione sociale per la quale gli amministratori siano tenuti all'obbligo di riservatezza e il cui contenuto non sia divulgabile, sia che essi riguardino l'Associazione, sia che riguardino soggetti terzi che con

questa abbiano in corso rapporti contrattuali o trattative;

**d)** il diritto di consultazione deve essere ispirato in ogni caso ai canoni di correttezza e di buona fede e non può essere esercitato allo scopo di indiscriminato o generalizzato controllo dell'operato degli amministratori, ovvero per finalità emulative;

**e)** è fatto divieto all'Associato di divulgare il contenuto delle notizie e dei documenti acquisiti e di farne comunque un uso diverso rispetto a quello strumentalmente ricollegato all'esercizio del diritto di controllo;

**III)** essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;

**IV)** frequentare i locali dell'Associazione;

**V)** partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;

**VI)** concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

**VII)** essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;

**VIII)** prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli Associati hanno l'obbligo di:

**I)** rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

**II)** svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

**III)** versare la quota associativa e gli eventuali contributi supplementari secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 7 (Perdita della qualità di Associato)**

La qualità di Associato si perde per morte, in conseguenza di recesso, decadenza, ovvero per esclusione ai sensi del successivo articolo 10.

L'Associato che cessa di appartenere alla Associazione per recesso, decadenza od esclusione non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione e sulle quote già versate.

#### **Articolo 8 (Recesso)**

Può recedere l'Associato che non sia più in grado di collaborare e/o partecipare al perseguimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Consiglio Direttivo, che lo accorda tenendo conto degli impegni che l'Associato ha in corso con l'Associazione.

#### **Articolo 9 (Decadenza)**

Può essere dichiarato decaduto l'Associato:

a) che abbia perduto i requisiti di ammissione;

b) che, incolpevolmente, non sia più in grado di concorrere in alcun modo al raggiungimento degli scopi sociali.

#### **Articolo 10 (Esclusione)**

L'Associato può essere escluso allorché si sia reso gravemente responsabile della violazione delle disposizioni del presente Statuto, ovvero dei regolamenti interni dell'Associazione, abbia disatteso le delibere assembleari e del Consiglio Direttivo, abbia tenuto comportamenti contrari con le finalità della Associazione, abbia svolto attività in contrasto con quelle della Associazione, sia stato interdetto o inabilitato, abbia riportato condanne penali per delitti non colposi, o sia stato dichiarato fallito.

La esclusione è deliberata motivatamente dal Consiglio Direttivo dopo che all'Associato sia stato contestato per iscritto il fatto che giustifica la esclusione e gli sia stato assegnato un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni.

#### **Articolo 11 (Organi)**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- l'Organo di controllo.

### **Articolo 12 (Assemblea)**

L'Assemblea è costituita dagli Associati aventi diritto al voto.

Ogni Associato, purché Fondatore o Ordinario, ha diritto ad un solo voto.

Ciascun Associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, con i limiti di cui all'articolo 24 terzo comma Codice del Terzo Settore

L'Assemblea, in relazione alle materie sulle quali è chiamata a deliberare, si distingue in ordinaria e straordinaria.

Le Assemblee possono essere convocate e tenersi anche fuori dalla sede dell'Associazione e possono anche svolgersi con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione a cura della Associazione i luoghi audio/video collegati dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata dal Presidente dell'Associazione, o in sua precaria assenza od impedimento dal Vicepresidente, mediante comunicazione scritta raccomandata indirizzata ai soci aventi diritto al voto, almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione, ovvero anche a mezzo di posta elettronica e fax.

La comunicazione deve indicare oltre il luogo, la data e l'ora della riunione, gli argomenti sui quali l'Assemblea è chiamata a deliberare.

L'eventuale difetto o tardività della comunicazione non potrà essere fatto valere come motivo di invalidità della costituzione dell'Assemblea dal socio, che spontaneamente vi partecipi.

La comunicazione può contenere anche la data della seconda convocazione.

Tra la prima e la seconda convocazione debbono intercorrere almeno 7 (sette) giorni.

Delle adunanze dell'Assemblea deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

### **Articolo 13 (Assemblea ordinaria)**

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, consuntivo e preventivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale coincidente con il 31 dicembre dell'anno precedente, ovvero nel termine più ampio previsto dalla legge ove ne ricorrano le ragioni di differimento.

A questo fine, entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio, vengono predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo, corredati da una relazione sull'andamento della gestione dell'Associazione da sottoporre all'esame ed alla approvazione dell'Assemblea.

All'Assemblea ordinaria compete anche la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo.



Spetta inoltre all'Assemblea ordinaria deliberare la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, dichiararne la decadenza nei casi stabiliti dal presente Statuto, nonché promuovere le azioni di responsabilità contro i medesimi.

L'Assemblea ordinaria delibera ancora su ogni questione concernente l'attività sociale proposta dal Consiglio Direttivo che non sia di competenza dell'Assemblea Straordinaria, nonché sugli indirizzi generali delle attività dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria, inoltre, deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli Associati o da due membri del Consiglio Direttivo, fermo restando quanto stabilito dall'ultimo capoverso dell'articolo 20 codice civile.

L'Assemblea ordinaria si considera validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione personale di almeno la metà degli Associati, mentre in seconda convocazione quando sia presente almeno un terzo dei soci e, in entrambi i casi, delibera con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti.

Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio nelle deliberazioni in cui egli, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in conflitto con quello dell'Associazione.

È fatto obbligo al socio che versi in situazione conflittuale di darne comunicazione prima che siano compiute le formalità di verifica della valida costituzione dell'Assemblea. Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti le loro responsabilità.

#### **Articolo 14 (Assemblea straordinaria)**

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) in merito ad eventuali modifiche dell'atto costitutivo, dello Statuto e della proroga dell'Associazione;
- b) in merito alla fusione dell'Associazione con le altre associazioni aventi finalità e scopi simili, alla trasformazione ed alla scissione della stessa;
- c) in merito allo scioglimento anticipato dell'Associazione e, nel caso di estinzione per scadenza del termine di durata, sulla destinazione e devoluzione del patrimonio.

Per le deliberazioni di cui alle lettere a) e b), l'Assemblea si considera validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli Associati e delibera a maggioranza dei presenti, mentre per le deliberazioni sub c) occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

#### **Articolo 15 (Presidenza dell'Assemblea)**

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo ed, in sua mancanza od impedimento, dal Vicepresidente o, in mancanza od impedimento di quest'ultimo, da persona designata dall'Assemblea stessa.

Spetta al Presidente, o chi ne faccia le veci, di constatare la regolarità della costituzione dell'Assemblea e, in genere, il diritto degli associati di intervenire.

Il Presidente, o chi ne faccia le veci, è assistito dal Segretario dell'Associazione e, in sua assenza, da un Segretario eletto dalla Assemblea e può designare altresì due scrutatori.

#### **Articolo 16 (Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri nominati dall'Assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

È data facoltà ai membri del Consiglio Direttivo di dimettersi dalla carica mediante comunicazione raccomandata da inviarsi al Presidente del Consiglio stesso, contenente l'indicazione dei motivi della dimissione.

Le dimissioni hanno effetto immediato, una volta che la comunicazione sia pervenuta al Presidente del Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo decadono immediatamente dalla carica, oltre che per

morte, per grave malattia prolungata, per sopravvenuta incapacità, per condanna penale conseguente a delitto non colposo, per mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive ed in tutti i casi previsti dall'articolo 10 del presente Statuto, oltre che nelle ipotesi di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 codice civile.

Qualora vengano a mancare uno o due membri per le cause sopra descritte, gli amministratori mancanti verranno nominati dalla prima Assemblea successiva.

Qualora venisse a mancare la maggioranza dei membri eletti dall'Assemblea, decade l'intero Consiglio. Il Presidente, o, in mancanza, il Vicepresidente, o, in mancanza, un Consigliere, convocano senza ritardo l'Assemblea perché provveda alla nomina del Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 17 (Convocazione e deliberazioni del Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o, in sua precaria assenza od impedimento, dal Vicepresidente ogni qualvolta lo ritengano opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno due dei suoi membri nella quale siano specificati gli argomenti da trattare e, comunque, almeno quattro volte all'anno.

La convocazione deve essere effettuata con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, la data e l'ora della riunione, da inviarsi ai componenti del Consiglio stesso a mezzo raccomandata almeno 6 (sei) giorni prima della riunione medesima.

In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con lo strumento di comunicazione più idoneo, anche a mezzo telefono, fax ovvero posta elettronica, per il giorno successivo.

L'eventuale difetto o tardività della comunicazione non potrà essere fatto valere come motivo di invalidità dal Consigliere che partecipi alla riunione.

Per la validità delle riunioni del Consiglio, che possono essere effettuate anche mediante videoconferenza in conformità al precedente articolo 12, è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.

Di ogni seduta deve essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente, o, in mancanza, dal Vicepresidente e dal Segretario, verbale che fa fede delle deliberazioni adottate.

Il verbale così redatto è sottoposto al Consiglio nella riunione successiva per le occorrenti approvazioni e ratifiche.

#### **Articolo 18 (Funzioni e poteri del Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza eccezione e/o limitazione alcuna, ma sempre nel rispetto delle indicazioni programmatiche provenienti dall'Assemblea e con esclusione delle materie riservate alla Assemblea stessa.

Oltre a quanto previsto dal comma precedente spetta al Consiglio Direttivo:

- nominare soci ordinari;
- designare i soci onorari;
- fissare la misura delle quote associative e degli eventuali contributi associativi supplementari;
- curare l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dell'Associazione;
- approvare e modificare il regolamento che disciplina l'attività degli associati;
- designare eventuali rappresentanti dell'Associazione nel territorio Italiano ed all'estero e revocare gli stessi;
- decidere definitivamente su ogni questione attinente ai suindicati argomenti ed in genere alla attività della Associazione.

#### **Articolo 19 (Presidente dell'Associazione)**

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti, ha il compito di presiedere il Consiglio stesso e le assemblee, dura in carica al massimo tre esercizi ed è rieleggibile allo scadere del suo mandato.

Al Presidente compete la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione, di fronte ai terzi

e in giudizio, con ogni più ampia facoltà inerente; egli cura, altresì, l'esecuzione dei deliberati del Consiglio.

Il Presidente, in caso di sua assenza e impedimento, è sostituito dal Vicepresidente del Consiglio Direttivo, o, in mancanza di questi, dal Consigliere più anziano.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente fa fede dell'assenza o dell'impedimento del medesimo.

#### **Articolo 20 (Vicepresidente dell'Associazione)**

Al Vicepresidente, nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, sono attribuiti i compiti del Presidente, ove questi sia assente o impedito dall'esercitare la propria funzione.

#### **Articolo 21 (Segretario dell'Associazione)**

Il Segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri, ha in consegna la segreteria dell'Associazione, i libri sociali e, ad eccezione delle scritture contabili, tutti gli altri documenti dell'Associazione; redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; adempie a tutti gli altri incarichi che gli vengono affidati in collaborazione con il Presidente del Consiglio Direttivo per la esecuzione delle decisioni assembleari.

#### **Articolo 22 (Tesoriere)**

Il Tesoriere è responsabile dei fondi e del patrimonio dell'Associazione ed ha in custodia quanto viene versato all'Associazione.

Inoltre ha in consegna le scritture contabili e tutti gli altri documenti contabili inerenti ad esse.

Infine, qualora il Consiglio Direttivo decida di avvalersi di un professionista esterno per la gestione dei documenti contabili e di tutte le attività inerenti ad essi, il Tesoriere avrà cura di verificare e controllare i documenti contabili e tutte le attività inerenti ad essi.

#### **Articolo 23 (Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 30 Codice del Terzo Settore.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'articolo 2399 codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 secondo comma codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 primo comma Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Articolo 24 (Patrimonio - Esercizio Sociale)**

Il patrimonio dell'Associazione, destinato allo svolgimento dell'attività statutaria ai fini di esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito:

- a) dalle quote associative degli associati;
- b) dal complesso dei beni sia mobili che immobili;

- c) da eventuali elargizioni, donazioni, contribuzioni volontarie, liberalità di qualsiasi natura e provenienti da qualsiasi fonte o soggetto pubblico ovvero privato;
- d) da donazioni e lasciti testamentari;
- e) da rendite del patrimonio mobiliare e immobiliare;
- f) dai proventi delle attività sociali.

I fondi sono depositati presso istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Alle spese occorrenti per il funzionamento della Associazione si provvederà con le contribuzioni annuali obbligatorie dei soci e con i proventi delle donazioni e delle attività sociali.

L'esercizio sociale va dallo 1. gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili, gli avanzi di gestione, i fondi e le riserve comunque denominati, considerata l'assenza di scopo di lucro dell'Associazione, non possono mai essere distribuiti ai fondatori, agli associati, ai lavoratori, ai volontari, ai collaboratori, agli amministratori ed ai componenti degli organi sociali, neppure in via indiretta, così come si osserveranno, laddove ne ricorreranno le condizioni, le previsioni di cui all'articolo 8 terzo comma lettere a), b), c), d) ed e) Codice del Terzo Settore.

#### **Articolo 25 (Bilancio di esercizio)**

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

#### **Articolo 26 (Libri)**

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro della adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi con le modalità descritte al precedente articolo 6.

#### **Articolo 27 (Volontari)**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono attività in favore della Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dalla Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dell'articolo 17 Codice del Terzo Settore.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

**Articolo 28 (Scioglimento)**

In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'Associazione, il patrimonio residuo, previo parere dell'Ufficio di cui all'articolo 45 primo comma Codice del Terzo Settore, è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore nel rispetto delle disposizioni statutarie o dell'organo sociale ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

A tal fine, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, i quali provvederanno a redigere il bilancio di liquidazione e a compiere quanto necessario ai fini di devoluzione del residuo patrimonio ai sensi di legge e di Statuto.

**Articolo 29 (Norme finali)**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, nonché dell'eventuale regolamento, valgono quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e dal codice civile in quanto compatibile.

F.to Giorgio Tarabini

F.to Giorgio Pozzoli notaio L.S.

Copia su supporto informatico del sovraesteso atto e dei relativi allegati "A" e "B" conforme al documento originale su supporto cartaceo ai sensi dell'articolo 22 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 numero 82.